

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma del decreto 25/03/98 n. 142 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale)

TRA

Il Centro di Terapia Strategica, Cod. Fisc. e P. Iva 01443360514, riconosciuto dal MIUR (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) con D.D. 16.11.2000, (G.U. n. 298 del 22.12.00) per la sede di Arezzo e con D.D. del 26.07.2004 (G.U. n. 181 del 04.08.04) per la sede periferica di Firenze, quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, identificato con il codice N° 63, in persona del Direttore Giorgio Nardone, nato ad Arezzo il 23.09.1958, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale del Centro di Terapia Strategica, Piazza S. Agostino, 11 - 52100 Arezzo.

E

L'Azienda Socio Sanitaria ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, con sede legale in Via Dalmazia 83, 09013, Carbonia (SU), C.F. e P.IVA 03990310926 (di seguito denominata Azienda/Ente Ospitante), in persona del Direttore Generale Dott. Paolo Cannas, nato a Lunamatrona il 26/12/1973, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale di Via Dalmazia 83 - 09013 Carbonia (SU).

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
- l'ex Art. 3 della Legge 56/89 stabilisce che le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale, suddiviso in almeno cento (100) ore annue presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), il quale certifichi il periodo di validità della stessa e la specificazione che nella struttura si svolga attività di psicoterapia, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 509/98, sotto supervisione di uno psicoterapeuta.

SI CONVIENE DI

siglare tra il Centro di Terapia Strategica e l'Azienda/Ente Ospitante la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi del Centro di Terapia Strategica, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio di specializzazione nel campo specifico della psicoterapia, presso le strutture dell'Azienda/Ente Ospitante, nelle quali sia svolta attività di psicoterapia, ritenute idonee a fornire adeguata preparazione pratica ai tirocinanti.

E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

L'Azienda/Ente Ospitante assicura che all'interno delle proprie strutture si svolga attività di psicoterapia e assicura lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98. Assicura inoltre, la presenza all'interno della Azienda/Ente Ospitante, di psicoterapeuti che svolgono funzioni di tutor per i tirocinanti. Pertanto, l'Azienda/Ente garantisce l'espletamento dell'attività di psicoterapia idonea all'acquisizione della necessaria esperienza pratico-clinica da parte degli specializzandi.

ART. 2 - Obblighi tra le parti

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. L'Azienda/Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, un numero massimo di n. 1 studenti per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, su proposta del Centro di Terapia Strategica, ai sensi dell'art 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Centro di Terapia Strategica), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente Ospitante, come responsabile aziendale. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda/Ente Ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- l'anagrafica del tirocinante;
- l'anagrafica del tutor designato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale (tutor dell'Azienda/Ente Ospitante);
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la durata, il numero delle ore previste e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica di attività psicoterapica, presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.

Il progetto formativo e di orientamento deve essere debitamente sottoscritto dall'aspirante tirocinante, dal tutor del soggetto promotore e dal tutor dell'Azienda/Ente Ospitante.

Resta inteso che l'Azienda/Ente Ospitante non provvede al rilascio dell'idoneità alla mansione per i tirocinanti. Pertanto, ai fini dell'avvio del tirocinio, il tirocinante deve presentarsi ed essere già in possesso del certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato da un Medico Competente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche laddove tale adempimento non venga fornito direttamente dal Soggetto Promotore. Qualora il tirocinante risulti già dipendente dell'Azienda Socio Sanitaria ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente e in regola con la sorveglianza sanitaria e i relativi giudizi di idoneità previsti dal D.Lgs. 81/2008, non si darà luogo ad ulteriori accertamenti sanitari.

ART. 3 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla L. 196/2003 sulla privacy.

ART. 4 - Oneri di carattere assicurativo

Il Centro di Terapia Strategica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore.

La copertura assicurativa comprenderà anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, purché rientranti nel progetto formativo. Il procedimento relativo ad eventuale infortunio sarà espletato dal soggetto promotore che ha attivato le relative coperture assicurative.

L'invio delle relative polizze assicurative alla Struttura Ospitante è propedeutico all'attivazione del tirocinio.

ART. 5 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Università provvederà, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i. ed in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, ad erogare al tirocinante, il corso di "Formazione Generale" della durata di 4 ore. Durante il corso, con riferimento alla lettera a) del comma 1 del succitato Art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i., saranno trasferite al tirocinante nozioni sul quadro normativo disciplinante, sui concetti di rischio, sui concetti di danno, sul sistema della prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e sugli organi di vigilanza ed assistenza.

L'ente promotore potrà essere esentato dagli oneri derivanti dalla "Formazione generale", qualora il tirocinante risultasse dipendente dell'Azienda Socio Sanitaria ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, pertanto in regola con la formazione in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 37 D. Lgs. 81/2008.

ART. 6 - Trattamento dati personali

Il Soggetto Promotore, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nomina ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento il Soggetto ospitante "Responsabile del Trattamento dei dati personali", per l'esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

- Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti degli specializzandi, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.

- Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate. Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”.

ART. 7 - Oneri di carattere economico

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per il Centro di Terapia Strategica in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'azienda/Ente Ospitante. Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico dall'azienda/Ente Ospitante.

ART. 8 - Durata ed eventuali estensioni

La presente convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa intesa fra le parti alla data di scadenza, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno tre (3) mesi.

ART. 9 - Registrazione e rinvio alla legislazione vigente

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Letto approvato e sottoscritto

Arezzo, _____

Il Direttore
Centro di Terapia Strategica
Prof. Giorgio Nardone

GIORGIO NARDONE
2026.09.03 12:04:11

CN=GIORGIO NARDONE
C=IT
2.5.4.4=NARDONE
2.5.4.42=GIORGIO

RSA/2048 bits

Il Direttore Generale
Azienda Socio Sanitaria ASL n. 7 del Sulcis
Iglesiente
Dott. Paolo Cannas

CANNAS
PAOLO

Firmato digitalmente
da CANNAS PAOLO
Data: 2026.09.08
09:42:52 +02'00'